

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Doc. XXXI
n. 3

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA PER PREVENIRE
E ACCERTARE LE INFRAZIONI VALUTARIE

(Anno 2002)

*(Articolo 40 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148)*

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

—————
Comunicata alla Presidenza il 28 aprile 2003
—————

PREMESSA NORMATIVA

Le norme valutarie hanno, da sempre, rappresentato uno strumento a tutela dell'economia nazionale, intesa in senso lato, attraverso il controllo dei mezzi di pagamento da e verso l'estero.

Ripercorrendo la legislazione valutaria, è necessario muovere dalla legge 25 luglio 1956, n. 786 (c.d. legge valutaria) che ha convertito il D.L. 6 giugno 1956, n. 426, promulgata in un contesto storico delicato.

In tale quadro è comprensibile il regime ad imposizione negativa che la legge prevedeva secondo il quale “tutto è vietato ad eccezione di ciò che è espressamente consentito”.

Per rispondere ad una profonda esigenza di impedire il deflusso dei capitali verso l'estero, è stata promulgata la legge 30 aprile 1976, n. 159, la quale ha introdotto nell'ordinamento alcune fattispecie penali tra cui si ricordano l'esportazione di valuta e la costituzione di capitali all'estero.

Successivamente, è iniziata una progressiva e graduale inversione di tendenza fino al raggiungimento di una completa liberalizzazione della circolazione dei capitali tramite l'eliminazione delle barriere all'epoca esistenti e difficilmente compatibili con la costituzione dei presupposti indispensabili per l'attuazione del Mercato comune europeo.

La legge 29 settembre 1986, n. 599, ha attribuito al Governo delega per l'emanazione di decreti sulla base del nuovo principio della “libertà delle relazioni economiche e finanziarie con l'estero”.

In forza di tale delega, è stato prima emanato il D.P.R. 29 settembre 1987, n. 454, poi sostituito dal D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 (Testo Unico Valutario), a tutt'oggi vigente, il quale ha una impostazione opposta a quella della precedente Legge Valutaria, in quanto prevede che “tutto è consentito tranne quello espressamente vietato”.

Le fattispecie penali valutarie sono state, quindi, depenalizzate dalla legge 21 ottobre 1988, n. 445.

La direttiva Comunitaria n. 88/361/CEE del 24 giugno 1988 ha imposto ai paesi membri di eliminare le restrizioni ai movimenti di capitali effettuati tra le persone residenti negli Stati membri.

Tale principio ha trovato piena attuazione con il Decreto interministeriale 27 aprile 1990, entrato in vigore il 14 maggio dello stesso anno, il quale ha sancito la fine del monopolio dei cambi ed ha consentito, in via generale, ai residenti e non, la maggior parte dei comportamenti in precedenza vietati dal D.P.R. n. 148/1988.

Un importante correttivo a tale quadro normativo sopra delineato, è stato in seguito apportato con l'emanazione del D.L. 27 aprile 1990, poi reiterato nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 1990, n. 227, avente ad oggetto "Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori".

Tale provvedimento, rispondeva all'esigenza dell'Erario di monitorare i trasferimenti di valuta da e per l'estero, allo scopo di evitare che capitali nazionali, grazie all'apertura delle frontiere valutarie, si sottraessero agli obblighi connessi alle imposizioni tributarie.

A tal fine il sistema si basava sulla canalizzazione, attraverso gli intermediari abilitati, dei trasferimenti transfrontalieri nonché sul contestuale divieto di esportazione o importazione al seguito di denaro da parte dei residenti per importi eccedenti i venti milioni di lire.

Tale sistema è stato, però, ritenuto in contrasto con il principio della libera circolazione di capitali previsto dal Trattato di Roma.

Ciò posto, è stato emanato il Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125 che, modificando la legge n. 227/1990, ha sostituito il regime della canalizzazione dei movimenti valutari superiori a lire 20 milioni ora € 12.500,00 con il sistema della dichiarazione dei trasferimenti al seguito.

Trovava così piena attuazione il principio della libertà di trasferimenti transfrontalieri di denaro, titoli ed altri valori senza limiti d'importo.

Il sistema delineato dal menzionato D. Lgs. n. 125/1997 si basa sulle seguenti linee essenziali:

- completa liberalizzazione di tutti i trasferimenti di denaro o titoli al seguito;
- previsione di una preventiva dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi, per i trasferimenti eccedenti € 12.500,00;
- specifiche norme in tema di sequestro;
- modifica del regime sanzionatorio.

In tale quadro normativo si inserisce l'art. 40 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, il quale prevede che:

“Il Comando generale della Guardia di Finanza, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia sono tenuti a predisporre annualmente relazioni analitiche sull'attività da loro svolta per prevenire ed accertare le infrazioni valutarie. Le relazioni devono essere trasmesse al Ministero del Tesoro entro il 1° marzo dell'anno successivo; il Ministro del Tesoro sentito il Ministero del commercio con l'estero, trasmette le relazioni stesse, con le sue osservazioni al Parlamento nei trenta giorni successivi”.

La modifica del quadro normativo valutario sopra delineata e l'utilizzazione del sistema normativo e procedurale di cui al più volte menzionato D.P.R. n. 148/88, in relazione ad infrazioni diverse da quelle valutarie in senso stretto, hanno determinato che la relazione ai sensi del menzionato art. 40 si riferisca a fattispecie illecite che, pur non rientrando nella previsione del medesimo art. 40, sono comunque perseguite con gli strumenti previsti per la materia valutaria.

Attualmente tali fattispecie illecite comprendono:

- 1.le violazioni delle norme disciplinanti, sotto il profilo del monitoraggio fiscale, la circolazione transfrontaliera dei capitali;
- 2.la violazione degli embarghi nei confronti di Stati sottoposti a sanzioni economiche;
- 3.le violazioni relative alla mancata comunicazione valutaria statistica;

4.le violazioni relative alle particolari misure previste per il contrasto del terrorismo sul piano finanziario.

5.le violazioni relative alla nuova disciplina del mercato dell'oro.

Nello stesso senso si sono sostanzialmente orientati la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi e la Guardia di Finanza i cui rapporti si uniscono in copia (all. 1-2-3).

Il Ministero delle attività produttive ha comunicato di non avere osservazioni da formulare al riguardo.

Ciò premesso, si riportano i dati concernenti l'attività sanzionatoria svolta da questo Ministero con riguardo alle violazioni di cui sopra.

1. CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA DI CAPITALI (D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 125)

1.1 Normativa

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, come già detto, in attuazione della direttiva 91/308/CEE, ha introdotto alcune modifiche alla normativa in materia di circolazione transfrontaliera di capitali.

In particolare, è previsto che i trasferimenti al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente da e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari in Euro o differenti valute estere, di importo superiore a € 12.500,00, o al relativo controvalore, devono essere dichiarati all'Ufficio italiano dei cambi (U.I.C.).

La dichiarazione viene depositata presso gli uffici doganali di confine al momento del passaggio, se si tratta di passaggi extracomunitari, mentre se si tratta di passaggi intracomunitari, la dichiarazione va depositata presso una banca, se la dichiarazione è resa in occasione di un'operazione effettuata presso la banca stessa, ovvero un ufficio doganale, un ufficio postale o un comando della Guardia di finanza, nelle 48 ore successive all'entrata o nelle 48 ore antecedenti l'uscita dal territorio dello Stato.

Copia delle dichiarazioni vengono spedite all'U.I.C. entro la fine del mese successivo a quello di deposito. I dati possono essere inviati tramite canali informatici e sono utilizzati dall'U.I.C. per fini di contrasto del riciclaggio, di statistica valutaria e per altri fini di istituto.

Per l'accertamento delle violazioni delle sopra citate disposizioni e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le norme del titolo II, capi I e II del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 T.U. delle norme di legge in materia valutaria.

Il denaro, i titoli o i valori mobiliari trasferiti o che si tenta di trasferire in eccedenza alla soglia di legge, sono soggetti a sequestro nei limiti del 40% dell'importo in eccedenza, o senza limite, se l'oggetto del sequestro è indivisibile o non è conosciuto l'autore dei fatti accertati.

L'accertamento delle violazioni è affidato ai nuclei della Guardia di finanza, agli Uffici doganali e all'Ufficio italiano dei Cambi.

1.2 Violazioni accertate

Gli organi verbalizzanti inviano, ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 148/88, gli atti concernenti gli accertamenti eseguiti all'U.I.C. il quale, a sua volta, effettuati i prescritti adempimenti, li trasmette a questo Ministero unitamente ad una relazione illustrativa prevista dall'art. 31 del sopracitato D.P.R..

I procedimenti amministrativi definiti nel corso del 2002 con l'irrogazione di una sanzione pecuniaria o con un proscioglimento, sono stati complessivamente così suddivisi:

RESIDENTI			
ANNO 2002			
	<i>numero</i>	<i>violazione</i>	<i>sanzione</i>
ESPORTAZIONE EXTRACOMUNITARIA	47	49.449.814,97	11.787.096,00
ESPORTAZIONE COMUNITARIA	19	3.836.494.937,52	778.058,00
IMPORTAZIONE EXTRACOMUNITARIA	38	3.597.310,33	808.497,29
IMPORTAZIONE COMUNITARIA	15	118.384.303,53	235.929,00
TOTALE	119	4.007.926.366,35	13.609.580,29

NON RESIDENTI			
ANNO 2002			
	<i>Numero</i>	<i>violazione</i>	<i>sanzione</i>
<i>IMPORTAZIONE EXTRACOMUNITARIA</i>	18	1.585.356,32	242.101,57
<i>IMPORTAZIONE COMUNITARIA</i>	30	1.494.793,18	335.957,00
<i>ESPORTAZIONE EXTRACOMUNITARIA</i>	8	13.670.918.801,12	3.417.728.738,00
<i>ESPORTAZIONE COMUNITARIA</i>	2	24.855,62	6.213,00
TOTALE	58	13.674.023.806,24	4.001.639,57

Per numero 9 contesti vi è stata pronuncia di “non luogo a procedere per insussistenza della violazione”.

2. EMBARGO NEI CONFRONTI DI STATI SOTTOPOSTI A SANZIONI ECONOMICHE

La violazione di divieti per i soggetti residenti di intrattenere rapporti diretti o indiretti di natura finanziaria o commerciale con qualunque ente o impresa pubblica o privata avente sede giuridica, amministrativa o di fatto in alcuni Paesi, nel passato ha comportato l'applicazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione e non superiore al valore medesimo.

Attualmente gli Stati sottoposti a sanzioni economiche sono: la Libia, l'Iraq, la Repubblica Federale di Jugoslavia, l'Angola (Unita), lo Zimbabwe e la Birmania/Zimbabwe.

All'applicazione delle sanzioni amministrative provvede questo Ministero con la stessa procedura prevista dal D.P.R. 148/88 per le violazioni valutarie.

Nel corso del 2002 non sono pervenuti contesti relativi a tale fattispecie di illecito.

3. COMUNICAZIONE VALUTARIA STATISTICA

3.1 Normativa

Il D. Lgs. 6.9.89, n. 322 impone ai soggetti residenti, nel quadro della completa liberalizzazione valutaria, di fornire all'U.I.C. adeguate informazioni delle operazioni compiute con l'estero per importo superiore a € 12.500,00.

La violazione di detto obbligo è punita con sanzione pecuniaria irrogabile da questo Ministero nelle seguenti misure:

- da € 206,58 (lire 400 mila) ad € 2065,83 (lire 4 milioni) per le violazioni da parte di persone fisiche;
- da € 516,46 (lire 1 milione) ad € 5164,57 (lire 10 milioni) per le violazioni da parte di enti e società.

Anche in questo caso, il procedimento di accertamento delle violazioni è quello previsto dal D.P.R. n. 148/88.

2) Sanzioni irrogate

Nel corso del 2002 sono stati definiti n. 373 contesti di cui n. 368 conclusi con l'irrogazione di sanzioni pecuniarie pari ad € 351.000,00 e n. 5 con il proscioglimento degli incolpati.

4. CONTRASTO DEL TERRORISMO SUL PIANO FINANZIARIO

Particolari misure per il contrasto del terrorismo sul piano finanziario sono state adottate con il D.L. 12 ottobre 2001, n. 369 convertito con modificazioni in Legge 14 dicembre 2001 n. 431. Con tali nuove disposizioni normative:

- sono state regolate le misure per il congelamento delle disponibilità di soggetti riconducibili ad attività di terrorismo ed è stato istituito il Comitato di Sicurezza Finanziaria presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- sono state previste disposizioni di carattere sanzionatorio per il mancato rispetto dei divieti di trasferimento di beni, servizi o risorse finanziarie che, comunque, afferiscano direttamente o indirettamente a soggetti od organizzazioni legate al terrorismo.

In ordine alle fattispecie di illecito, previste dal citato decreto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà provvedere all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie con le procedure stabilite dal titolo II, capi I e II del testo unico delle norme di legge in materia valutaria di cui al D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 e successive modificazioni.

A tutt'oggi non sono pervenuti contesti relativi a tali tipologie.

5. NUOVA DISCIPLINA DEL MERCATO DELL'ORO

Per completezza d'argomento, si fa presente che, a seguito della nuova disciplina del mercato dell'oro introdotta con la legge 17.01.2000 n.7, i contesti relativi a tale materia sono stati nel corso del 2002 n.4 conclusi con il proscioglimento degli incolpati.

BANCA D'ITALIA

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

SERVIZIO POLITICA MONETARIA E DEL CAMBIO (822)

DIVISIONE SEGRETERIA (024)

N. 00021510 Roma 05 FEB 2003
(da citare nella risposta)MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Dipartimento del Tesoro - Direz. V
Via XX Settembre
00187 Roma

Codice destinatario ES0095

Rifer. a nota n. del

Fascicolo H1

Sottoclassificazione

Oggetto: Relazione sull'attività svolta in materia valutaria nell'anno 2002
(art. 40 D.P.R. 31 marzo 1988 n.148).

Si fa riferimento alla consueta relazione analitica annuale sull'attività svolta per prevenire e accertare le infrazioni valutarie, prevista dall'art. 40 D.P.R. 31.3.1988 n. 148 (Testo unico valutario).

A tal fine, con riferimento agli adempimenti in materia di segnalazioni statistiche ex art. 21 D.P.R. 148/88 nonché ad altri obblighi informativi (monitoraggio fiscale) e ai divieti derivanti da misure di embargo, si comunica che nel corso dell'attività ispettiva svolta nel 2002 sul sistema bancario e finanziario non si sono evidenziate irregolarità della specie.

Si porgono distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE



U/C

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 123
00184 ROMA
TEL. 06/46631

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

N. 020083

DA CITARE NELLA RISPOSTA

ROMA,

19 MAR 2003



Ministero dell'Economia e
Delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione V Uff. VII
Via Venti Settembre - Roma

Oggetto: Relazione al Parlamento sull'attività svolta in materia valutaria nell'anno 2002 (articolo 40, D.P.R. 148/88).

Si trasmette in allegato la relazione predisposta da questo Ufficio sull'attività svolta in materia valutaria ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 148/88, nell'anno 2002.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L. Di Casola

E. Natali



Relazione ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 31 marzo 1988 n° 148, sull'attività di prevenzione ed accertamento delle infrazioni valutarie svolta dall'Ufficio Italiano dei Cambi nell'anno 2002

L'attività svolta nella materia richiamata ha riguardato l'instaurazione di n.1.618 procedimenti derivanti da contesti elevati dagli organismi preposti alle funzioni di vigilanza sulle disposizioni sugli embarghi, sul monitoraggio fiscale, sul commercio di oro e sulle segnalazioni statistiche.

A tale riguardo, è stata predisposta la prescritta relazione illustrativa per il Ministro — ai sensi dell'art.31, comma 2, del D.P.R. 31 marzo 1988, n.148 — per n.1.027 procedimenti amministrativi.

Sono stati inoltre emanati, per l'estinzione in via breve degli illeciti — ai sensi dell'art.30 del citato D.P.R. n.148 del 1988 — n.591 provvedimenti definitori relativi ad altrettanti contesti.

Detti provvedimenti hanno riguardato n.53 procedimenti in ordine ai quali, considerato l'approssimarsi della scadenza del previsto termine di decadenza (pari a 120 giorni dalla data di notifica della contestazione), era stato già relazionato il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In particolare, i provvedimenti adottati dall'Ufficio, a seguito degli adempimenti oblatori posti in essere dai trasgressori hanno comportato, per l'Erario, un introito complessivo di 5.491.232 euro.

L'Ufficio svolge nei confronti degli intermediari abilitati attività di vigilanza volta a verificare l'osservanza delle norme in materia statistico-valutaria. Nel corso delle verifiche ispettive ha esercitato opera di sensibilizzazione dei vertici aziendali e dei settori preposti alle segnalazioni ed ha altresì richiamato l'attenzione in merito al rispetto degli obblighi segnaletici dei movimenti transfrontalieri e dei provvedimenti in materia di embargo.

La verifica ha riguardato anche aspetti organizzativi, quali l'adeguatezza degli strumenti informatici in uso, l'affidabilità dei controlli di linea e di internal auditing nonché lo standard di addestramento specifico del personale addetto. Tramite controlli a campione sono stati verificati la qualità dei flussi informativi trasmessi all'Ufficio dai singoli intermediari e l'effettivo rispetto degli obblighi di segnalazione delle comunicazioni statistico-valutarie.

Nel corso del 2002 l'Ufficio, in virtù dei poteri di verifica anche in materia di normativa antiriciclaggio, ha operato interventi ispettivi presso n. 47 intermediari abilitati, n. 35 dei quali con operatività anche sull'estero, in particolare n. 33 enti creditizi e n. 2 società di intermediazione mobiliare. Le n. 35 verifiche si sono concluse con lettere di richiamo circa l'osservanza della normativa statistico-valutaria vigente e con la redazione di due processi verbali di accertamento a carico di aziende di credito, per omessa segnalazione di comunicazioni statistico-valutarie.

E' proseguita inoltre, anche nel 2002, l'attività di vigilanza cartolare nell'ambito delle indagini che l'Ufficio svolge periodicamente nei confronti di un largo campione di intermediari abilitati e di imprese, quotate e non nei mercati regolamentati, intese a monitorare a fini statistici, per esigenze anche comunitarie, la consistenza degli investimenti diretti e di portafoglio italiani all'estero ed esteri in Italia. In particolare, sono state inviate n. 2210 lettere di sollecito dell'invio dei dati richiesti, con diffida a provvedere, e successivamente sono stati redatti n. 698 processi verbali di accertamento nei confronti dei soggetti inadempienti.

MODULARIO
G. di FINANZA - 543

Mod. 11

Roma, 26 FEB. 2003

Ministero dell'Economia e delle Finanze

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III REPARTO OPERAZIONI
Ufficio Criminalità Organizzata
e altri Servizi Extratributari

Divisione _____ Sez. _____

Prot. N. 73624 Allegati _____

Al _____

Risposta al foglio del _____

Div. _____ Sez. _____ N. _____

OGGETTO: Relazione al Parlamento sull'attività svolta in materia valutaria nell'anno 2002 (art. 40 D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148).

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**- Dipartimento del Tesoro****. Direzione V- Valutario Antiriciclaggio ed Antiusura****R O M A****Seguito foglio n. 75114 in data 1° marzo 2002.**

Si invia, in allegato, la relazione analitica sull'attività svolta dal Corpo nell'anno 2002 per prevenire ed accertare le infrazioni valutarie.



d'ordine
IL CAPO REPARTO
(Gen.B. Vincenzo Suppa)

1. **PREMESSA NORMATIVA.**

L'attuale assetto legislativo antiriciclaggio – contraddistinto, in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, dalla **centralizzazione** presso l'Ufficio Italiano dei Cambi del flusso di segnalazioni sospette proveniente dagli intermediari finanziari e dall'invio delle stesse esclusivamente al Nucleo Speciale polizia valutaria ed alla Direzione Investigativa Antimafia - è completato dalle norme del d.lgs. n. 30 aprile 1997, n. 125 che, per i trasferimenti al seguito - da e verso l'estero - di denaro, titoli e valori mobiliari superiori a 20 milioni di lire¹, ha introdotto l'obbligo di **dichiarazione all'U.I.C.**

Infatti, come noto, il comparto valutario - dopo la depenalizzazione delle fattispecie criminali intervenuta con la legge 21 ottobre 1988, n. 455 ed il recepimento² della direttiva n. 88/361/CEE del 24 giugno 1988 che imponeva di “.....*sopprimere le restrizioni ai movimenti di capitali effettuati tra le persone residenti negli Stati membri...*” - è stato regolamentato dal decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 (convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227), che ha introdotto il sistema della c.d. “canalizzazione obbligatoria” delle operazioni di ammontare superiore a € 10.329,14 (ora € 12.500,00), mediante il ricorso a intermediari bancari e finanziari.

Successivamente, il citato d.lgs. n.125/97 ha sostituito la predetta “canalizzazione” con il prefato obbligo di dichiarazione all'U.I.C. (per una più ampia panoramica del quadro normativo di settore, cfr. scheda all'uopo predisposta in allegato 1).

Le **linee guida** di tale intervento normativo possono sintetizzarsi come segue:

- **liberalizzazione di tutti i trasferimenti** al seguito - ovvero mediante plico postale o equivalente - **di denaro, titoli e valori mobiliari** da e verso l'estero, pur se di importo superiore a € 10.329,14 (ora € 12.500,00);
- introduzione di **un sistema di dichiarazione obbligatoria all'Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.)** degli anzidetti trasferimenti di ammontare o di controvalore eccedente il limite di € 10.329,14 (ora € 12.500,00), con utilizzazione dei dati così raccolti a fini:
 - di statistica valutaria;
 - **antiriciclaggio;**

¹ Pari a € 10.329,14, limite elevato a € 12.500,00 con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 17 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 in data 11 dicembre 2002.

² Decreto Interministeriale 27 aprile 1990.

- **fiscali**, mediante la loro successiva trasmissione - in deroga al segreto d'ufficio - all'amministrazione finanziaria.

Al riguardo, in relazione alle modalità di adempimento dell'obbligo di dichiarazione, possono distinguersi due **regimi**, uno **generale** ed uno **speciale**; sono altresì previste ipotesi di **esenzione** per il trasferimento al seguito di taluni titoli di credito, ricorrendo determinate condizioni soggettive ed oggettive.

- **modifica del regime sanzionatorio**, nonché previsione di norme speciali per il **sequestro** dei valori irregolarmente trasferiti, ad integrazione di quanto stabilito dal Testo Unico delle leggi in materia valutaria (D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148).

Per quanto attiene tale ultimo profilo, non deve essere trascurato l'assoluto rilievo del **decreto legge 25 settembre 2001, n. 350** (convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409) - concernente disposizioni urgenti per l'introduzione dell'euro, nonché agevolazioni per l'emersione di capitali e beni detenuti al di fuori del territorio nazionale in violazione della normativa tributaria e di quella sul richiamato "*monitoraggio fiscale*" - con il quale, come già evidenziato nella relazione per l'anno 2001, la Guardia di Finanza è stata espressamente preposta all'attività di controllo del settore, essendo stata chiamata a vigilare sia sulla correttezza delle modalità di rimpatrio, sia sul lecito reimpiego delle disponibilità finanziarie reintrodotte nel territorio nazionale (il termine per gli adempimenti relativi è stato prorogato al 30 giugno 2003³).

L'art. 19 del suddetto provvedimento ha rivisitato il quadro sanzionatorio previsto dall'art. 5 del menzionato D.L. n. 167/90. Nel dettaglio:

- la violazione dell'obbligo di dichiarazione di cui all'art. 2 del prefato D.L., dei trasferimenti da o per l'estero diversi dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria, attraverso non residenti, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria **dal 5% al 25% dell'ammontare degli importi non dichiarati e la confisca di beni di corrispondente valore**;
- la violazione dell'obbligo di dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, inerente gli investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria **dal 5% al 25% dell'ammontare degli importi non dichiarati e la confisca di beni di corrispondente valore**.

Il presente quadro normativo di riferimento deve, oggi, essere letto alla luce del ruolo di polizia economica e finanziaria del Corpo, statuito dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

³ cfr. art. 20 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, c.d. "Finanziaria per il 2003"

2. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI.

Le misure di controllo ai flussi transfrontalieri di capitali, finalizzati alla verifica del corretto assolvimento dei vincoli dichiarativi, sono demandate a tutti i Reparti del Corpo nei limiti delle rispettive competenze, atteso che assumono pari valenza:

- la **vigilanza** svolta presso i valichi di frontiera, per ricevere dai transitanti le dichiarazioni attestanti l'importazione o l'esportazione di valuta, titoli o valori mobiliari;
- gli **accertamenti** effettuati all'interno del territorio, anche nell'ambito dei controlli di natura fiscale, volti al riscontro dell'origine e della causa delle movimentazioni.

Al riguardo si evidenzia il particolare ruolo assunto dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria nel contesto operativo in esame, essendo stato istituito per effetto della legge 30 aprile 1976, n. 159, espressamente con il compito di prevenire, accertare e reprimere le violazioni delle norme valutarie (cfr. scheda illustrativa del Reparto, all. 2).

Per quanto concerne le modalità operative, con l'avvenuta liberalizzazione della circolazione delle persone, delle merci e dei capitali di cui si è fatto cenno in precedenza, non è più consentito mantenere presidi fissi lungo il confine con gli altri Stati dell'Unione; i Comandi interessati alla specifica attività, pertanto, effettuano la vigilanza in modo mobile e saltuario.

Giova segnalare, nell'ambito del dispositivo di controllo attuato ai valichi di confine, il sistema di videosorveglianza per i passaggi extracomunitari sul confine italo-elvetico, posto in essere nell'ambito dell'attività di contrasto all'evasione fiscale internazionale, che ha costituito uno degli obiettivi primari del Corpo per l'anno 2002.

Il dispositivo è volto a garantire una maggiore efficacia all'azione di monitoraggio del traffico di autoveicoli ai fini della prevenzione e repressione dei traffici illeciti, attraverso l'uso di sofisticati apparati di video-ripresa e registrazione, montati su furgoni all'uopo attrezzati.

A far data dal 20 febbraio 2002, il sistema è divenuto operativo ed i mezzi anzidetti sono stati impiegati, in modo dinamico, lungo le principali vie di comunicazione verso il confine politico italo-svizzero, soprattutto sulle rotabili in prossimità dei valichi di Brogeda e Ponte Chiasso, particolarmente "a rischio" sotto il profilo dei traffici valutari, monitorando, nell'annualità in esame, circa 500.000 transiti.

Nell'attività dei Reparti del Corpo, eseguita secondo le istruzioni impartite dal Comando Generale con circolare n. 176000 in data 1° agosto 2001, i militari impiegati nel controllo valutario in occasione dei **passaggi intracomunitari**:

- verificano che le persone in uscita dallo Stato, che detengono somme in contanti, titoli o valori mobiliari per importi superiori a € 12.500,00, rechino al seguito copia della prescritta dichiarazione, completa in ogni sua parte, presentata ai competenti uffici nelle 48 ore precedenti;
- redigono un apposito verbale di constatazione nei confronti di tutti i transitanti in entrata nel territorio dello Stato, trovati in possesso di denaro contante, titoli e valori mobiliari per importi superiori a € 12.500,00, dal quale risultino le generalità e gli estremi del documento di identificazione del soggetto controllato, la distinta delle somme trasportate ed i dati della persona per conto della quale l'operazione eventualmente dovesse essere effettuata.

Per quanto concerne i **passaggi extracomunitari**, i militari:

- impegnati negli ordinari servizi di vigilanza e riscontro presso gli spazi doganali accertano che tutte le persone che detengano – sia in entrata che in uscita dallo Stato – denaro contante, titoli o valori mobiliari per importi superiori a € 12.500, abbiano presentato agli uffici doganali di confine la prescritta dichiarazione e che rechino al seguito l'esemplare di pertinenza;
- impiegati in attività di controllo lungo il confine, al di fuori degli spazi doganali, verbalizzano direttamente le violazioni riscontrate.

L'attività svolta nell'ambito dei confini, ha il suo naturale sviluppo nell'invio di copia della documentazione acquisita ai reparti della Guardia di Finanza territorialmente competenti, i quali provvedono alla verifica della regolarità della situazione riscontrata o alle eventuali contestazioni al responsabile delle violazioni emergenti.

La procedura tuttora seguita in occasione della rilevazione di illeciti valutari, è la seguente:

- a) contestazione immediata delle violazioni valutarie, a cura del Comando operante ovvero della locale dogana, in ossequio alla disciplina prevista dagli artt. 323 T.U.L.D. e 26 D.P.R. 148/88;
- b) tempestiva comunicazione al reparto territorialmente competente in relazione al luogo di residenza del trasgressore, per il successivo sviluppo dell'attività operativa, anche mediante l'invio di copia di eventuale documentazione rinvenuta nel corso del controllo e ritenuta utile ai fini degli approfondimenti investigativi.

3. TREND DEL FENOMENO.




L'analisi dei risultati conseguiti dal Corpo nello specifico settore d'intervento nel corso del 2002, registra un trend positivo rispetto alla precorsa annualità, in termini di interventi effettuati, violazioni riscontrate e soggetti verbalizzati. Anche il dato relativo ai sequestri di valuta e titoli nazionali è tendenzialmente positivo, mentre deve registrarsi un sensibile decremento per quel che concerne l'analogo dato relativo a titoli e valuta estera ed all'ammontare complessivo delle violazioni, verosimilmente dovuto all'introduzione della moneta unica ed all'impatto della normativa sull'emersione delle attività detenute all'estero (c.d. "scudo fiscale").

Al riguardo, si riporta il seguente prospetto di sintesi:

Risultati conseguiti in materia di "Valuta"

		Anno 2002	Anno 2001	± %
INTERVENTI	NR.	1.155	877	31,69%
VIOLAZIONI RISCOstrate	NR.	1.168	892	30,94%
SOGGETTI VERBALIZZATI	NR.	1.313	959	36,91%
NON DENUNZIATI ALL'A.G.	NR.	1.311	958	36,84%
IN STATO DI ARRESTO	NR.	0	0	-
A PIEDE LIBERO	NR.	0	0	-
ARRESTO DAVANTI AL PRETORE	NR.	0	0	-
IGNOTI	NR.	2	1	100%
SEQUESTRI DI TITOLI E VALUTA NAZIONALI	€	8.136.487	5.510.586	47,65%
SEQUESTRI DI TITOLI E VALUTA ESTERI	€	7.279.690	74.561.710	-90,14%
AMMONTARE VIOLAZIONI	€	17.850.312	80.112.270	-77,72%

Fonte: Sistema informativo Stat/1 Guardia di Finanza



Le esperienze operative **confermano la prevalenza**, tra i sistemi di frode maggiormente utilizzati, dell'occultamento di titoli e valori tra gli effetti personali, sulla persona ed all'interno di veicoli. Tale tecnica consente la sottrazione di flussi monetari a qualsiasi monitoraggio. In proposito, i Reparti sviluppano sistematicamente gli accertamenti sull'origine dei flussi finanziari e sulla posizione economico-patrimoniale dei responsabili, anche al fine di appurare le connessioni con altre attività criminali o con fenomeni di economia sommersa.

Deve evidenziarsi, poi, come l'incremento dei sequestri di valuta nazionale possa essere verosimilmente riconducibile al superiore taglio (fino a 500 euro) delle banconote in circolazione dal 1° gennaio 2002, che consente una più agevole esportazione con le modalità sopraindicate.

Non meno rilevante è il coinvolgimento di cittadini extracomunitari nelle movimentazioni illecite di valuta da/verso i paesi di origine, con una netta prevalenza dei soggetti appartenenti all'area asiatica ed africana.

In particolare, nel censire i dati statistici riferiti all'attività operativa svolta dai Reparti nel corso del 2002 (cfr. grafico per macro-aree geografiche in all. 3), si è constatato che:

- a fronte del rilevamento di trasferimenti transfrontalieri "non dichiarati" di valuta pari ad oltre 12 milioni di euro, ben 7.221.258 euro sono riconducibili a cittadini originari di tale area geografica;
- su n. 469 contestazioni di omessa dichiarazione di valuta nei confronti di altrettanti cittadini stranieri, n. 301 sono risultate a carico di soggetti di origine asiatica ed africana.

Detto quadro di situazione è verosimilmente espressivo dell'esistenza di potenziali meccanismi di movimentazione clandestina di disponibilità finanziarie (c.d. *circuiti bancari informali*, meglio noti come sistemi "hawala", emersi in ordine all'allarme terrorismo e che hanno costituito oggetto di esame nella relazione per l'anno 2001) ed esalta l'intima connessione che lega il fenomeno dell'immigrazione clandestina con quello dell'illecita importazione/esportazione di valuta.

In tale ambito, anche le imprese che prestano servizi informatici e telefonici di pagamento e trasferimento valori all'estero (c.d. phone center - money transfer, anche queste segnalate nelle relazioni per l'anno 2000 e 2001) sono potenzialmente attività ad elevato indice di pericolosità, in ragione dei volumi finanziari movimentati e dell'operatività finanziaria registrata, caratterizzata in entrata da cospicui versamenti di contante, di regola da parte di cittadini extracomunitari, e in uscita da bonifici verso l'estero a società con oggetto sociale genericamente riconducibile all'"import/export".

Infine, deve essere sottolineato che, a seguito dell'attività ispettiva condotta nei confronti di soggetti fermati con disponibilità valutarie all'atto dell'attraversamento del confine, sono stati rilevati casi in cui i contribuenti verbalizzati si sono rivolti ad intermediari abilitati operanti in Italia per ottenere l'emissione di certificati di deposito al portatore il cui rimborso, alla scadenza, è stato richiesto a banche svizzere.

4. CONCLUSIONI.

La prevenzione e repressione degli illeciti valutari assumono particolare rilievo tra i compiti Istituzionali demandati al Corpo, soprattutto nella considerazione che le violazioni della specie sono talvolta riconducibili ad ipotesi di riciclaggio di denaro sporco, evasione fiscale nonché altre tipologie delittuose coinvolgenti aspetti finanziari.

In termini più generali, il contrasto alle violazioni alle norme vigenti in materia, in ragione della rilevanza degli interessi giuridici ed economici dalle stesse tutelati, impone una costante, peculiare ricerca, sia a livello nazionale che internazionale, di strumenti e metodologie sempre più efficaci.

In tale contesto, con riferimento al tema dei circuiti finanziari clandestini, è importante sottolineare come in talune aree del terzo mondo, in particolare in Asia ed in Africa (es. Somalia, Sudan), detti sistemi si siano sovrapposti ai circuiti finanziari ufficiali e trovino fondamento, principalmente, nelle rimesse dei lavoratori stranieri emigrati in ogni parte del mondo, nella fiducia reciproca dei loro membri⁴ e sul *credo* islamico secondo cui è dovere di ogni buon musulmano, in qualunque parte del globo risieda, elargire una donazione (*zakat*) a favore delle proprie organizzazioni, senza che debba conoscere lo scopo per cui tali fondi saranno utilizzati.

A titolo di esempio, come riportato da fonti di stampa, nel 1999, nel solo Pakistan, sono transitati con il sistema *hawala* circa 3 bilioni di dollari americani a fronte di solo 1 bilione di dollari transitato per i canali bancari convenzionali.

Volendo giungere a delle conclusioni, si può, senza ombra di dubbio, affermare che ogni restrizione in chiave antiriciclaggio presente nel circuito bancario formale costituisce un vantaggio, in termini competitivi, per quello informale.

Si pensi, al riguardo, con quale ritrosia un immigrato clandestino, privo di documenti d'identità o semplicemente non in regola con il permesso di soggiorno, possa rivolgersi al sistema legale per effettuare le proprie rimesse in patria, stante la vigenza - ormai diffusa in quasi tutti i Paesi occidentali - di specifici obblighi d'identificazione.

⁴ Per il trasferimento del denaro da uno Stato all'altro ci si affida ai connazionali che si trovano all'estero.

Questi con molta probabilità o, si rivolgerà tramite interposta persona, ad un intermediario ufficiale (verosimilmente un money transfer) ovvero si affiderà al circuito finanziario clandestino emanazione della comunità di provenienza.

Da qui l'intima connessione che lega in modo direttamente proporzionale il fenomeno dell'immigrazione clandestina con forme evolute di abusivismo finanziario e/o bancario.

Sul punto, sarebbe auspicabile, come già rappresentato al Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia nel febbraio 2002, la **rivisitazione della disciplina sanzionatoria inerente i reati di abusivismo bancario e finanziario** di cui agli artt.130, 131 e 132 del Testo Unico bancario - d.lgs. nr.385/93 - prevedendo un netto inasprimento delle pene edittali attualmente vigenti⁵.

Sarebbe così implementata la complessiva forza deterrente del sistema, anche atteso che tali fattispecie - frequentemente complementari e propedeutiche a reati di più difficile riscontro processuale qual'è il riciclaggio - sotto il profilo investigativo sono di più immediata percezione.

Tale esigenza dovrebbe essere affiancata dal completamento delle analoghe iniziative già segnalate nella relazione per l'anno 2001 (**attuazione dell'art. 1 del citato decreto legislativo n.125/97**, nella parte in cui è previsto il "travaso" dall'Ufficio Italiano Cambi all'Amministrazione finanziaria dei dati attinenti le dichiarazioni di importazione ed esportazione dei capitali per importi superiori a € 12.500,00 e, con riferimento ai servizi di invio fondi all'estero mediante il ricorso ai c.d. "Money Transfer", **la previsione di adeguati requisiti di onorabilità per i submandatari**).

⁵ L'abusiva attività di raccolta del risparmio, ex art. 130, è punita con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da € 12.911 a € 51.645.

L'abusiva attività bancaria, ex art. 131, e quella finanziaria, ex art. 132, sono sanzionate entrambe con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da € 2.065 a € 10.329.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Tra le norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, assumono primario rilievo:

- la Legge 30 aprile 1976, n. 159⁶ recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie*” con la quale sono state introdotte alcune fattispecie penali relativamente all’esportazione di valuta ed alla costituzione di capitali all’estero;
- la Legge 29 settembre 1986, nr. 599, con cui il Governo è stato delegato per l’emanazione di decreti sulla base del nuovo principio della “*Libertà delle relazioni economiche e finanziarie con l’estero*”. In virtù di tale delega, è stato emanato il D.P.R. 29 settembre 1987, nr. 454, poi sostituito dal D.P.R. 31 marzo 1988, nr. 148, recante “*Testo Unico delle disposizioni di legge in materia valutaria*”, secondo cui “*tutto è consentito tranne quello espressamente vietato*”;
- la Legge 21 ottobre 1988, nr. 455, con la quale le fattispecie penali valutarie sono state definitivamente depenalizzate;
- il Decreto interministeriale 27 aprile 1990, con cui è stata recepita la Direttiva Comunitaria nr. 88/361/CEE del 24 giugno del 1988 che imponeva di “*... sopprimere le restrizioni ai movimenti di capitali effettuati tra le persone residenti negli Stati membri ...*”;
- il D.L. 28 giugno 1990, nr. 167, coordinato con la Legge di conversione 4 agosto 1990, nr. 227, avente ad oggetto “*Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori*”;
- il D.Lgs. 30 aprile 1997, nr. 125, recante “*Norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali in attuazione della direttiva 91/308/CEE*”, che ha apportato modifiche alla legge nr. 227/1990, con cui si è giunti alla sostituzione del regime della canalizzazione dei movimenti valutari superiori a lire 20 milioni con il sistema della dichiarazione dei trasferimenti al seguito, aderendo, in tal modo, al principio dell’assoluta libertà di trasferimenti transfrontalieri di denaro, titoli ed altri valori senza limiti di importo previsto dal Trattato di Roma;
- il D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 253 recante l’attuazione della direttiva 97/5/CEE sui bonifici transfrontalieri;
- la Legge 7 novembre 2000, n. 326 concernente modifiche al Testo Unico approvato con D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, in materia di sanzioni per le violazioni valutarie;
- il decreto legge 25 settembre 2001, n. 350 (convertito, con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 409) concernente “*disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro*” e le agevolazioni per l’emersione di capitali e beni detenuti al di fuori del territorio nazionale in violazione della normativa tributaria e di quella sul “*monitoraggio fiscale*”;
- il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 17 ottobre 2002, recante “*Elevazione della soglia di esenzione in materia di adempimenti antiriciclaggio, di rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli ed in materia di commercio di oro*” dal pregresso limite di lire 20 milioni a € 12.500,00.

⁶ Istituita del Nucleo Speciale Polizia Valutaria.

ALLEGATO 2

SCHEMA ILLUSTRATIVA***Ruolo del Nucleo Speciale Polizia Valutaria.***

Il Nucleo Valutario, come esplicita la sua stessa denominazione, è stato costituito con una vocazione del tutto peculiare e specialistica rivolta a contrastare, quale articolazione altamente operativa e dotata dell'insieme dei più ampi poteri conferiti dall'ordinamento, le violazioni valutarie.

I compiti affidati in materia al Reparto con l'atto dispositivo del Comandante Generale nr. 12694/R/319 del 15 maggio 1976, concernono infatti:

- l'esecuzione d'iniziativa di indagini ed accertamenti per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle violazioni valutarie;
- l'esecuzione di indagini ed accertamenti richiesti dagli organi centrali valutari e dal Comando Generale.

Le ulteriori proiezioni operative del Nucleo sono rivolte:

- **al contrasto al fenomeno del riciclaggio di denaro "sporco" acquisendo e sviluppando ogni utile notizia nello specifico comparto.**

In tale contesto, anche in considerazione delle prerogative direttamente attribuite al Nucleo Valutario dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive modificazioni, il Reparto ha il compito di:

- . indirizzare e coordinare, in ambito nazionale, l'attività di controllo nei confronti degli intermediari finanziari;
 - . approfondire investigativamente le segnalazioni di operazioni sospette di cui alla legge n. 197/91;
 - . rappresentare punto di riferimento per la raccolta dei dati e delle notizie riguardanti l'attività svolta dal Corpo nello specifico settore e provvedere all'analisi delle risultanze emerse dall'azione di servizio svolta e all'individuazione dei trend dei fenomeni;
 - . costituire organismo di contatto per lo scambio di informazioni di natura operativa con la Banca d'Italia e l'U.I.C.;
- **al contrasto al fenomeno dell'abusivismo finanziario ed all'usura.**

In tal senso il Reparto è chiamato a svolgere un'efficace azione repressiva che trae origine dal ruolo normativamente attribuitogli dalla richiamata legge n. 197/91, la quale prevede che il Nucleo:

- . rivesta il ruolo di autorità di vigilanza su soggetti non sottoposti al controllo di altri organismi;
 - . effettui controlli ed ispezioni finalizzati all'accertamento del rispetto degli adempimenti previsti dalla citata legge n. 197/91 e dal d.lgs. n. 385/93 nei confronti degli intermediari finanziari;
 - . deleghi ai Nuclei Regionali e Provinciali per l'effettuazione di controlli ed ispezioni finalizzati all'accertamento del rispetto degli adempimenti previsti dalla legge n. 197/91 e dal d.lgs. n. 385/93;
- **all'esecuzione di attività di polizia giudiziaria delegata inerente casi di riciclaggio rilevanti;**

Con riferimento a tale attività, il nuovo assetto ordinativo del Reparto è orientato al potenziamento dell'attività antiriciclaggio attraverso la costituzione di unità specializzate in attività di polizia giudiziaria in grado di rappresentare sicuro punto di riferimento per le Procure della Repubblica che effettuano indagini su casi di riciclaggio particolarmente significativi.

- **alla collaborazione con la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) per la tutela del mercato mobiliare.**

L'attività nel settore in argomento, che costituisce un'ulteriore testimonianza dell'estrema duttilità che caratterizza il Corpo, capace di adeguarsi con tempestività alle nuove istanze di garanzia dei cittadini, si concretizza nella collaborazione con la CONSOB e nel riscontro alle deleghe dell'Autorità Giudiziaria concernente aspetti connessi a strumenti finanziari e soggetti operanti sul mercato mobiliare.

- **alla collaborazione con l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (ISVAP) per la tutela del mercato assicurativo.**

Tale cooperazione è diretta a contrastare i diffusi fenomeni di abusivo esercizio di attività assicurativa da parte di soggetti od imprese non autorizzati a svolgere attività di procacciamento, mediazione, assunzione e distribuzione di coperture assicurative, nonché a reprimere connesse forme di illegalità quali il riciclaggio di proventi illeciti e l'abusivismo finanziario.

A far data dall'8 marzo 2001, è operativo in tal senso uno specifico protocollo d'intesa.

Il Nucleo Speciale - fermo restando che nello svolgimento dell'attività antiriciclaggio prevista dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, i suoi appartenenti possono disporre, per espressa disposizione legislativa, dei poteri previsti dal citato D.P.R. nr. 148/1988 -

persegue risultati nel comparto prettamente valutario mediante un'azione di servizio che si sostanzia attraverso:

- gli input investigativi derivanti dall'esecuzione di servizi istituzionalmente demandati al Reparto (sviluppo segnalazioni ex art. 3 della citata legge n. 197/1991 ovvero controlli ispettivi ex art. 5 medesima legge);
- l'approfondimento di informazioni che provengono da Reparti territoriali i quali perseguono comunque le violazioni valutarie in via autonoma;
- lo sviluppo di indagini attivate autonomamente ovvero a seguito dei sequestri di valuta, di titoli di credito e di documentazione operati alle frontiere nei confronti di persone ritenute responsabili di illeciti valutari.

E' da sottolineare, infine, come l'attività istituzionale svolta dal Nucleo Valutario, per effetto delle disposizioni normative emanate all'indomani dei tragici fatti dell'11 settembre 2001, oltre che al contrasto all'usura ed al riciclaggio, risulta attualmente improntata anche al contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale.


In tal ultimo senso, tra i cennati interventi legislativi assumono precipuo rilievo:

- il **decreto legge 12 ottobre 2001, n. 369** (convertito, con modificazioni, nella legge 14 dicembre 2001, n. 431), concernente misure urgenti per il contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale, che ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF);
- il **decreto legge 18 ottobre 2001, n. 374** (convertito nella legge 15 dicembre 2001, nr.438), concernente "disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale", che, in linea generale, ha offerto alle forze di polizia nuovi ed efficaci strumenti di contrasto, estendendo alla disciplina antiterrorismo i principi cardine della normativa antimafia.

Per adempiere alle nuove incombenze, l'Istituzione ha ulteriormente adeguato il proprio dispositivo di contrasto, istituendo in seno al Reparto, nel mese di dicembre 2001, un Gruppo "Investigativo Antiriciclaggio Internazionale", cui sono stati affidati compiti di contrasto al riciclaggio internazionale perpetrato anche ai fini del finanziamento del terrorismo.

ALLEGATO 3.

Interventi valutati nel 2002 per area geografica



Europa	Asia	Africa	Sud America	Est Europa	Medio Oriente	Altri
Austria	Armenia	Algeria	Argentina	Albania	Arabia Saudita	Australia
Belgio	Bangladesh	Egitto	Brasile	Bosnia	Giordania	Isole Vergini
Francia	Cina	Etiopia	Cile	Croazia	Iran	Stati Uniti
Germania	Filippine	Ghana	Colombia	Estonia	Iraq	Rep. Dominicana
Gran Bretagna	Giappone	Guinea	Ecuador	Yugoslavia	Israele	
Grecia	Hong Kong	Centro Africa	Honduras	Kazakistan	Yemen	
Malta	India	Libia	Messico	Macedonia	Libano	
Paesi Bassi	Indonesia	Marocco	Perù	Polonia	Oman	
Portogallo	Malaysia	Nigeria	Venezuela	Romania	Pakistan	
Spagna	Corea	Sahara		Ex URSS	Siria	
Svizzera	Sri Lanka	Senegal		Ucraina	Turchia	
	Thailandia	Sierra Leone				
	Vietnam	Somalia				
		Tanzania				
		Togo				
		Tunisia				

= numero di interventi

Totale = 469

= valuta trasportata al seguito

Totale = 12.522.683 euro

*Ministero delle Attività Produttive*

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI — DIV. I

Prot. n. 503875

3 APR. 2003
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
Dipartimento del Tesoro — Div. V
Antiriciclaggio, Valutario e Antiusura
ROMA
FAX. 06-47613489

Oggetto: relazione da obbligo di legge ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148.

Si fa riferimento alla nota n. 602000 del 2 aprile 2003, con la quale sono state trasmesse per il parere le relazioni della Banca d'Italia, della Guardia di Finanza e dell'Ufficio Italiano Cambi.

Al riguardo, si comunica di non avere osservazioni in merito, tenuto anche conto dell'avvenuto trasferimento con D.L.vo 300/99 delle competenze valutarie dell'ex Ministero Commercio Estero (ora Ministero delle Attività Produttive) a codesta Amministrazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gianfranco Caprioli

ART.40/DPR 31031988N.148
01042003BB



Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI
E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Divisione I

V.le Boston, 25
00144 - ROMA

Dr.ssa Dabrowska Tel. 0659932447

Fax 0659932601

e-mail: promol@mincomes.it

promolinvest@mincomes.it

FOGLIO DI TRASMISSIONE FAX

Protocollo 503875 Data 3.4.2003

A MEF - Dip. Tesoro - Div. U. ca. D. CANALE

Fax n. 06-47613489 Da Dr.ssa IRENA DABROWSKA

n.ro pagine trasmesse, compresa la presente

(In caso di ricezione non completa/chiera preghiamo di telefonare al numero
sopraindicato)

RELAZIONE DA OBBLIGO DI LEGGE AI SENSI ART. 40

D.P.R. 31 MARZO 1988 n. 148

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

